

P. G.

Immediatamente eseguibile



# Provincia di Reggio Calabria

## DELIBERA DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Oggetto: Locazioni immobili adibiti a sede di istituti scolastici di competenza dell'Ente Provincia.  
Atto d'indirizzo per l'applicazione della legge 7 agosto 2012 n° 135 art. 3 c.4 recante norme per la riduzione dei costi per locazioni passive.

L'anno duemiladodici il giorno DODICI del mese di SETTEMBRE alle ore 14.40, nella sede del Palazzo Provinciale di Reggio Calabria, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita la Giunta Provinciale così composta:

Cognome	Nome	Qualifica	Votazione		
			favorevole	contrario	astenuto
RAFFA	dott. Giuseppe	Presidente	×		
VERDUCI	Giovanni	Vice Presidente	×		
ARRUZZOLO	Giovanni	Assessore	×		
CANDIDO	Mario	Assessore			
GIANNETTA	Domenico	Assessore	×		
LAMBERTI- CASTRONUOVO	Eduardo	Assessore			
PIRROTTA	Giuseppe	Assessore	×		
RAO	Gaetano	Assessore	×		

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Antonino Minicucci  
Il Presidente

Considerato il numero legale degli intervenuti;

Visto il T. U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18 Agosto 2000, n°267);

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:

il Dirigente del Settore Istruzione, Università e Ricerca (Mariagrazia Blefari), per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere *favorevole*;

Dichiara aperta la discussione ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il Testo Unico recante disposizioni legislative in materia di istruzione scolastica approvato con Dlgs. n. 297/1994 ed in particolare :

l'art. 85 - Competenze dei comuni e delle province in materia di edilizia scolastica:

1. Il comune esercita in materia di edilizia scolastica i compiti attribuiti dalla legislazione statale e regionale che sono connessi alla istruzione materna, elementare e media.
2. La provincia esercita in materia di edilizia scolastica i compiti attribuiti dalla legislazione statale e regionale che sono connessi alla istruzione secondaria superiore e alla formazione professionale.

Vista la legge n. 23/1996 recante norme per l'edilizia scolastica ed in particolare:

**Part. 3** che così recita: "In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici:

- a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie;
  - b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali.
2. In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i comuni e le province provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti.
  3. Per l'allestimento e l'impianto di materiale didattico e scientifico che implichi il rispetto delle norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti, l'ente locale competente è tenuto a dare alle scuole parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all'impianto delle attrezzature.
  4. Gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate.";

**l'art. 8.-** "Trasferimento ed utilizzazione degli immobili" che, per quanto concerne la parte che riguarda l'argomento dispone:

1. Gli immobili dei comuni e dello Stato utilizzati come sede delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sono trasferiti in uso gratuito, ovvero, in caso di accordo fra le parti, in proprietà con vincolo di destinazione ad uso scolastico, alle province, che si assumono gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché gli oneri dei necessari interventi di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme vigenti. I relativi rapporti sono disciplinati mediante convenzione.
2. Gli immobili di proprietà delle istituzioni scolastiche statali sono trasferiti in proprietà a titolo non oneroso alle province. Le province acquisiscono altresì la proprietà, ove non ancora attribuita, degli edifici costruiti dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno con destinazione ad uso scolastico.
3. Nel caso di locali o edifici appartenenti a soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2 e sui quali sussista il vincolo di destinazione ad uso scolastico, i rapporti conseguenti a tale uso sono

regolati con apposita convenzione tra gli enti interessati, conformemente ai principi di cui all'articolo 3.

4...omissis....

5. Le province subentrano, a tutti gli effetti, nei contratti di locazione degli immobili di proprietà privata, utilizzati dal comune o dallo Stato quale sede di istituzione scolastica ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), fatta salva la possibilità di risoluzione del contratto.

6. Gli immobili sui quali sussiste il vincolo di interesse storico-artistico utilizzati come sede di istituzione scolastica, fatta eccezione per quelli di cui al comma 2, previo accertamento del vincolo stesso ai sensi delle norme vigenti, non possono essere soggetti a trasferimento e sono concessi in uso all'ente territoriale competente a provvedere alla fornitura dell'edificio, sino a quando permanga l'utilizzazione scolastica cui siano destinati alla data di entrata in vigore della presente legge. I relativi rapporti sono disciplinati mediante convenzione.

7. Il vincolo di destinazione degli immobili di proprietà pubblica ad uso scolastico permane anche nel caso in cui essi siano idonei a soddisfare esigenze di un ente locale territoriale diverso da quello proprietario. Qualora ne siano venute meno le motivazioni, il vincolo di destinazione scolastica di un edificio può essere revocato dall'ente proprietario, d'intesa con l'ente territorialmente competente per gli altri ordini di scuola e con il provveditore agli studi.

8. Il vincolo di destinazione scolastica su un immobile trasferito in uso all'ente competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, può essere revocato e l'immobile restituito all'ente proprietario qualora l'ente competente sottragga alla destinazione scolastica altri immobili di sua proprietà con equivalenti caratteristiche.

9. Gli edifici ad uso scolastico che, ai sensi del presente articolo, sono trasferiti ad altro ente, sono restituiti in proprietà all'ente originariamente titolare, nel caso in cui cessi la destinazione scolastica, anche con riguardo alle esigenze di cui al comma 7. Tale trasferimento avviene su richiesta dell'ente originariamente titolare e secondo le modalità di cui al comma 4.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai comuni qualora questi utilizzino un immobile ad uso scolastico di proprietà della provincia o dello Stato.

11 omissis.....;

**Visto**, inoltre, il Dlgs. n. 112/1998 che stabilisce all'art. 139 lett.d che spetta all'Ente competente " la redazione del piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;

**Vista** la deliberazione di Giunta regionale n.47/2012 recante il nuovo assetto scolastico regionale 2012/2013 ed in particolare per quanto riguarda la Provincia di Reggio Calabria la deliberazione G. R. n.64/2012;

**Vista** la Circolare Ministeriale n. 110 del 29 dicembre 2011 disciplinante le modalità di iscrizione alle scuole per l'infanzia ed alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2012/2013;

**Vista** la nota prot. n. 42066 del 3/2/2012 con la quale anche in attuazione della suddetta circolare è stato richiesto ai Dirigenti degli Istituti scolastici di secondo grado di voler indicare il numero delle aule ed il numero delle domande accolte nel termine del 20 febbraio per l'anno scolastico 2012/2013;

Vista la legge n. 392/1978 recante norme in materia di locazione di immobili urbani ed in particolare l'articolo 42 che disciplina le locazioni stipulate dallo Stato e da altri Enti pubblici territoriali in qualità di conduttori;

Visto l'art.1, c.478 legge n.266/2005 che già prevedeva, ai fini del contenimento della spesa pubblica, che i contratti di locazione stipulati dalle amministrazioni per proprie esigenze con privati fossero rinnovabili alla scadenza contrattuale, per la durata di sei anni a fronte di una riduzione, a far data dal primo gennaio 2006, del 10 per cento del canone annuo corrisposto. In caso contrario le medesime amministrazioni avrebbero proceduto, alla scadenza contrattuale, alla valutazione dell'utilizzo di beni disponibili/caseme vuote/beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata /beni dimessi da parte del Comune;

Visto l'art. 2 comma 222 della legge n. 191/2009 che disciplina il cd. " Conduttore Unico" disciplina volta, in concreto, ad introdurre per le Amministrazioni statali un regime accentrato delle locazioni passive, con l'intento di rispondere a principi di economicità e trasparenza nonché di conseguire risparmi di spesa;

Vista la legge 7 agosto 2012 n° 135 recante "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n° 95: Disposizione urgente per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" ed in particolare l'art. 3 c.4 che recita: "Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n° 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 1° gennaio 2015 della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. La riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 codice civile, anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore. Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il rinnovo del rapporto di locazione è consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti condizioni:

- a) disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il periodo di durata del contratto di locazione;
- b) permanenza per le Amministrazioni dello Stato delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani di razionalizzazione di cui ai sensi all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ai piani di razionalizzazione ove già definiti, nonché di quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti";

**Ritenuto** che il principio di revisione della spesa impone anche all'Ente Provincia di risaminare tutta la situazione relativa agli immobili in locazione destinati ad uso scolastico, procedendo anche ad una razionalizzazione delle sedi attraverso accorpamento di istituti e contemporaneamente utilizzando la riduzione automatica del canone di locazione prevista dalla legge sopra citata;

**Visti** i contratti di locazione stipulati dall'Ente Provincia con i privati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge prima citata, per assicurare l'obbligo di fornitura delle sedi degli istituti d'istruzione superiore o in qualità di conduttore o in virtù di subentro sempre quale conduttore nei contratti stipulati dal Comune prima dell'entrata in vigore della suddetta normativa competente alla fornitura degli immobili per gli istituti di secondo grado;

Vista la nota prot. n. 32318 del 26.01.2012, agli atti del fascicolo del procedimento, riguardante la situazione dei contratti di locazione dove sono ubicate le sedi degli istituti scolastici di competenza provinciale contenente anche proposte per la stipula ex novo dei contratti scaduti;

Considerato di dover recepire quanto dettato unicamente per le Amministrazioni dello Stato anche per i contratti di locazione per gli istituti scolastici della Provincia di Reggio Calabria, stabilendo con effetto dal 01/01/2013 la riduzione del 15% dei canoni corrisposti ai proprietari, esprimendo a tal fine apposito atto d'indirizzo cui gli uffici del Settore Istruzione, Università e Ricerca dovranno uniformarsi per la corresponsione del canone di locazione.

Tutto ciò visto, ritenuto e considerato

## DELIBERA

*per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integrante e sostanziale del presente provvedimento;*


- **Adottare** quale atto di indirizzo per il Settore Istruzione, Università e Ricerca, competente in materia di locazioni passive degli immobili adibiti a sedi degli istituti scolastici, il principio previsto dall'art. 3 comma 4 L. 135/2012 recante l'obbligo della riduzione nella misura del 15% dei canoni di locazione .
- **Stabilire** che il suddetto principio si applichi ai contratti di locazione degli immobili sede degli istituti scolastici scaduti o rinnovati o per i canoni corrisposti per quegli immobili occupati di fatto dall'Ente Provincia e adibiti a sede di istituti scolastici;
- **Dare mandato** al Settore Istruzione, Università e Ricerca di applicare tale riduzione a far data dal 01/01/2013;
- **Dichiarare** con separata ed unanime votazione, stante l'urgenza, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

\*\*\*


Settore: <u>ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA</u>
Parere in ordine alla regolarità tecnica: <u>favorevole</u>
Il Dirigente <u>M. Prose Brega</u>
Parere in ordine alla regolarità contabile per le sole deliberazioni che comportano impegno di spesa o diminuzione d'entrata: _____
Il Dirigente _____

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE




IL SEGRETARIO GENERALE



Prot. n° \_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

La presente deliberazione viene comunicata ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000

Il Responsabile



### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'Albo on -line per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;

11 4 SET. 2012

Il Responsabile

- La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000, è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo on - line, per dieci giorni consecutivi;
- La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000, è stata dichiarata immediatamente eseguibile dalla Giunta Provinciale.

Il Responsabile



E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Li 11 4 SET. 2012

IL FUNZIONARIO

